

COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 148/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente "Cr.Gi.Fr." impugna l'avviso di accertamento nr. T09H01C101468/2010 notificato il 16.12.10 dall'Agenzia delle Entrate, con il quale, per l'anno 2005, è stato accertato, ex artt. 41 bis e 38 del DPR 600/73 e 67, c. 1, lettera 1, del DPR 917/86, un reddito complessivo di E 1.149.712,00 contro E 489.124,00 dichiarato, recuperando a tassazione maggiori redditi diversi, con conseguenti maggiori imposte IRPEF (E 284.053,00), addizionale regionale (E 9.248,00) e addizionale comunale (E 3.303,00), oltre interessi e sanzioni.

Il ricorrente chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto:

- non tutta la documentazione di supporto è stata depositata in sede di contraddittorio solo perché, per una parte, aveva richiesto solo di esibirla per motivi di riservatezza, ma l'Ufficio si era rifiutato di esaminarla;
- la pretesa erariale appare giuridicamente errata ed infondata, in quanto le movimentazioni finanziarie contestate dall'Ufficio figuravano riconducibili ad operazioni non aventi rilevanza reddituale o comunque già tassate;
- la pretesa erariale è priva di prova, in quanto si fonda solo su risultanze bancarie senza alcun altro conforto con altri elementi probatori e riscontri, tali da comprovare l'esistenza di fatti evasivi;
- è onere dell'Ufficio ricercare concreti elementi gravi, precisi e concordanti a sostegno dei propri assunti presuntivi;
- l'avviso di accertamento è viziato per difetto di motivazione, in quanto l'Ufficio ha formulato solo generiche contestazioni senza indicare il numero di riferimento degli assegni e gli importi unitari risultanti versati sui rapporti bancari, impedendo, di fatto, un'adeguata attività difensiva;
- i documenti allegati al ricorso, per contro, comprovano ampiamente i versamenti bancari oggetto di contestazione che non sono riconducibili a materia imponibile fiscale non dichiarata.

Il ricorrente fa altresì presente di aver già regolarizzato le sanzioni irrogate per opportunità e senza alcun pregiudizio dell'esito della causa.

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi nel giudizio e nel chiedere in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione, controdeduce rilevando:

- > l'inutilizzabilità in sede contenziosa della documentazione non precedentemente prodotta ai sensi dell'art. 32, comma 4, DPR 600/73, in quanto il ricorrente in sede di contraddittorio si è limitato ad "esibire" la documentazione richiesta, impendendo così all'Agenzia un esame;
- > che la documentazione non prodotta in sede di contraddittorio non può, di conseguenza, essere poi presa in considerazione in sede di ricorso a favore del ricorrente;
- > che il ricorrente, in sede di contraddittorio è venuto meno al dovere di collaborazione e di lealtà rendendo meno agevole l'attività ispettiva e di controllo dell'Amministrazione Finanziaria;
- > quanto prodotto in sede contenziosa non è, comunque, idoneo a giustificare le contestate operazioni, trattandosi di mera elencazione delle operazioni effettuate;

> che l'accertamento si fonda, ex art. 32, c. 1, punto 2), del DPR 600/73, su presunzioni legali relative che, come tali, possono essere superate soltanto dalla dimostrazione del contribuente che gli elementi risultanti e posti a base dell'accertamento non hanno rilevanza agli effetti della determinazione del reddito, pertanto con inversione dell'onere della prova;

> che non figura alcun difetto di motivazione in quanto nell'avviso di accertamento sono stati esposti i fatti ed indicato l'iter logico - giuridico dell'assunto.

Con ulteriori due memorie illustrative, depositate il 20.07.11 e 04.11.11, il ricorrente insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso sottolineando:

> che i versamenti bancari sono riferibili esclusivamente alla sfera privata del ricorrente, che non ha alcun obbligo di contabilità non essendo imprenditore e nemmeno professionista, e, in ogni caso, sono riconducibili a fatti non assoggettabili a tassazione oppure già tassati;

> che il contribuente non si è rifiutato ad esibire la documentazione nell'intervenuto contraddittorio ma che è stato l'Ufficio a non volerla esaminare se non previa acquisizione;

> che alcune operazioni bancarie indicate nell'avviso di accertamento non trovano alcun riscontro negli estratti conto di due aziende di credito bancarie;

> che con il ricorso introduttivo è stato prodotto un poderoso compendio documentale che prova e giustifica la provenienza delle somme versate sui rapporti bancari;

> che la contestazione dell'inidoneità della documentazione prodotta, riportata nelle controdeduzioni, è del tutto generica e non motivata;

> che l'Ufficio non fornisce alcuna contro-prova in ordine alla pretesa erariale, impedendo, di fatto, l'attività difensiva in giudizio.

In seguito all'accoglimento della domanda di sospensione subordinata alla produzione di idonea garanzia, il ricorrente ha depositato copia della fideiussione richiesta. Alla pubblica udienza le parti illustrano la controversia riportandosi agli atti depositati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 2005, in relazione ad accrediti bancari rilevati su nr. 4 rapporti bancari di differenti aziende di credito bancarie, recuperando a tassazione maggiori redditi diversi per € 660.588, con una pretesa erariale per imposte, sanzioni e interessi superiore al reddito complessivo dichiarato dal contribuente in € 489.124.

L'accertamento si articola sostanzialmente in un unico rilievo in base al quale l'Ufficio sostiene che il contribuente non ha documentato le operazioni di versamento durante il contraddittorio.

Il contribuente anche in sede di accertamento con adesione ha rilasciato dichiarazione rivolta a giustificare la natura non tassabile dei predetti accrediti bancari, rendendosi disponibile ad esibire la documentazione di supporto per un esame congiunto.

A fronte di un riconoscimento solo parziale delle doglianze del contribuente (€ 493.611,40 contro € 660.588,19 accertati), lo stesso si è visto obbligato a presentare ricorso contro l'avviso di accertamento.

Il ricorrente eccepisce, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonché la genericità delle contestazioni, in quanto sostiene che l'Ufficio non ha fornito alcuna prova in ordine alla pretesa erariale né tanto meno ha suffragato la stessa con presunzioni gravi,

precise e concordanti, atte a comprovare la sussistenza dei fatti evasivi supposti, in presenza, peraltro, della disponibilità data di poter visionare la documentazione di supporto a giustificazione e dimostrazione delle operazioni bancarie individuate dall'Ufficio.

L'Agenzia, costituitosi in giudizio, sostiene preliminarmente l'inutilizzabilità della documentazione non prodotta ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. 633/1972 e ritiene, nel merito, che il contribuente non abbia assolto all'onere di prova contraria limitandosi a compiere un mero elenco delle operazioni effettuate.

Le due memorie depositate dal ricorrente non sono state oggetto di alcuna contestazione da parte dell'Ufficio.

La Commissione ritiene che l'avviso di accertamento è sufficientemente motivato, indica la normativa di riferimento, ed un principio di prova contraria deve essere sicuramente dato dal ricorrente, trattandosi, in specie, di presunzioni legali relative ed alle produzioni in giudizio del ricorrente devono seguire eventuali specifiche contestazioni da parte dell'Ufficio, anche riguardo le motivazioni.

Le argomentazioni dell'Ufficio, in ordine alla non utilizzabilità e producibilità della documentazione in sede di contenzioso, non possono essere condivise da questa Commissione, in quanto l'art. 32 del DPR 600/73 fa riferimento ad un obbligo del contribuente ad esibire e non necessariamente a produrre atti e documenti in sede di contraddittorio, non essendo previsto un più specifico obbligo di documentare.

Ed infatti l'art. 32 in questione prevede semplicemente di "fornire dati e notizie" e tali dati e notizie "sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti ... se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che hanno rilevanza allo stesso fine".

Dal documento "invito n. 100039/2009 del 08.04.2009", prodotto dalla stessa Agenzia, si rileva che la stessa aveva chiesto al contribuente solo di "presentarsi" e di "fornire delucidazioni relativamente a documentazione bancaria ...", e non di produrre documentazione.

Dal verbale di contraddittorio del 02.10.09, prodotto dalla stessa Agenzia, si rileva, poi, che il ricorrente ha dato delucidazioni al riguardo dichiarando che "trattasi di movimenti finanziari conseguenti a smobilizzi di beni ed investimenti effettuati nel tempo nella sfera privata", rendendosi disponibile, da subito, a mettere a disposizione la relativa documentazione di supporto, ma l'Agenzia l'ha sostanzialmente rifiutata, solo perchè il ricorrente intendeva solo esibirla per motivi di riservatezza delle informazioni.

Lo stesso Ufficio in sede di proprie controdeduzioni prima afferma di non aver potuto visionare e valutare la documentazione in quanto non prodotta, e poco dopo si smentisce affermando di aver preso visione di copiosa documentazione.

L'esibizione, anche senza consegna della copia, tra l'altro non richiesta nell'invito fatto pervenire al contribuente, appare non in contrasto con la normativa richiamata nell'invito stesso, specie se il contribuente giustifica tale suo comportamento, mostrando disponibilità a collaborare con l'Ente accertatore, in quanto l'esibizione stessa avrebbe consentito all'Agenzia di esaminarla e di eventualmente contestarla in tale sede.

Peraltro, la previsione normativa, secondo cui le notizie e i dati non adottati non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento, non opera nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio le notizie, i dati ed i documenti, dichiarando di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile.

Non può pertanto essere accolta la richiesta dell'Agenzia delle Entrate dell'inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio.

L'Ufficio si limita poi a contrastare i motivi di ricorso ed il ponderoso complesso documentale, analiticamente ed ordinatamente elencato e prodotto dal ricorrente, in forma del tutto generica "neanche quanto prodotto oggi in sede contenziosa, peraltro, può ritenersi documentazione idonea a giustificare le contestate operazioni", pertanto non specificatamente contestando i motivi illustrati e la documentazione prodotta a sostegno.

A fronte di una copiosa e puntuale produzione documentale del contribuente, adeguatamente illustrata nelle motivazioni, l'Ufficio non ha pertanto controdedotto specificatamente su ogni punto illustrato e documentato dal ricorrente, non avendo precisato per ogni singolo versamento il motivo per il quale ritiene non sufficiente la prova offerta.

Questa Commissione ritiene, per contro, che il contribuente ha legittimamente e documentalmente provato in giudizio che parte degli incassi rilevati dall'Ufficio nei rapporti bancari derivano, come da documentazione allegata nel ricorso introduttivo del ricorrente, dal rimborso parziale del finanziamento soci infruttifero da parte di società di cui fa parte il ricorrente, alcune somme derivano dalla distribuzione di riserve di società partecipate dal contribuente, un consistente importo di denaro è stato introitato per effetto della corresponsione degli interessi del prestito obbligazionario sottoscritto dal contribuente, altra consistente somma di denaro trae origine dalla vendita di oggetti preziosi di famiglia finalizzata a raccogliere liquidità necessaria per la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale di una società posseduta dal ricorrente, etc.

Il ricorrente ha fornito prova sufficiente dell'esistenza dei riferiti beni nel suo patrimonio familiare, a mezzo della stima allegata alla polizza assicurativa, nonché prova che i relativi incassi sono riconducibili ad operazioni poste in essere in qualità di persona fisica nella sua sfera privata e non nell'esercizio di un'attività commerciale e/o professionale, in ogni caso accrediti bancari non soggetti a tassazione.

La conclusione a cui giunge la Commissione in ordine all'accoglimento del ricorso costituisce, altresì, il necessario epilogo a seguito della valutazione della forza presuntiva attribuibile ai dati bancari alla luce della prova offerta dal contribuente, anche in forza del fatto che "più sono generici, indiretti e non qualificati gli elementi emergenti dagli accertamenti bancari e più lata e generica può essere quindi la prova contraria richiesta al contribuente per elidere la forza presuntiva riconosciuta dalla legge alle rilevazioni bancarie" (Cass. Civ., sentenza nr. 19947/2005). Quanto genericamente contrastato dall'Ufficio non può dunque trovare accoglimento, in quanto il Collegio ritiene privi di qualsivoglia forza presuntiva i dati bancari in considerazione della prova offerta in giudizio dal contribuente, tra l'altro non oggetto di puntuali e specifiche controdeduzioni. Questa Commissione non considera, quindi, sussistente alcuna manifestazione di capacità contributiva incompatibile con la capacità reddituale già dichiarata per l'anno oggetto di accertamento, né considera fiscalmente imponibili le somme accreditate sul conto corrente dal contribuente in forza della documentazione prodotta.

Assorbiti gli altri motivi, il ricorso è meritevole di integrale accoglimento e la particolarità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.